



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
68	13/03/2025	50	15	91

Oggetto:

Affidamento del servizio assicurativo Responsabilita' Civile Generale RCT-RCO per la durata di anni tre.
Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto. Prenotazione Impegno di spesa

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 2674B445B85EAE135181373E31BF3C704D8CADFC

Allegato nr. 1 : 069B6579AF8DC14BFF9A993A6059B2E66BB55B74

Allegato nr. 2 : 178F758C6F4BCB713BE7A22BD52A672A32367C04

Allegato nr. 3 : 3CAF56F7B0732221497852F8BB4910763F5BC198

Allegato nr. 4 : 7F4D79B591D396E13D25070F933C85E5948896E7

Frontespizio Allegato : C0EE7DA8179BB56EDA3551C5C5DCB5C6837EFE0E



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Manduca Pasquale

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
68	13/03/2025	15	91

Oggetto:

*Affidamento del servizio assicurativo Responsabilita' Civile Generale RCT-RCO per la durata di
anni tre. Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto. Prenotazione Impegno di spesa*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la Giunta Regionale della Campania ha la necessità di adottare un programma assicurativo per la copertura dei diversi rischi connessi alle attività degli uffici regionali
- b) la Direzione Generale per le Risorse Strumentali, allo scopo di dare risposta alle problematiche inerenti all'individuazione delle soluzioni più idonee a garantire la copertura dei rischi cui la Regione è esposta, con la conseguente esigenza di dover determinare il contenuto di eventuali e relative polizze di assicurazione a copertura dei medesimi rischi, con Decreto n. 429 del 28/09/2023, ha ritenuto opportuno di dover avvalersi della collaborazione di un broker assicurativo, di cui all'art. 109, comma 2, lettera b, del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), da individuare attraverso una procedura ad evidenza pubblica, dotato di specifiche competenze tecniche e professionali in materia assicurativa;
- c) a seguito dell'espletamento della procedura ex art. 50, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'"Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Regione Campania", con Decreto Dirigenziale 60.06.00 n. 109 del 13 febbraio 2024 è stato disposto, tra altro, di aggiudicare detto servizio di brokeraggio all'operatore economico CB CONSULBROKERS (in RTI CB-GB-IGB), P.Iva 12994080963, con sede legale in Corso di Porta Nuova, n. 16 – Milano;
- d) in data 23 marzo 2024, con Rep. N. 09, è stato sottoscritto il "Contratto tra la Regione Campania e il RTI CB Consulbrokers (Mandataria) – GB Intermediazioni Assicurative srl – IGB Insurance Gold Brokers srl per l'Affidamento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo per la Regione Campania – CIG A01559C87D";

CONSIDERATO che:

- a) il richiamato RTI, nell'ambito dello svolgimento del suddetto servizio di brokeraggio, ha svolto le attività di assistenza e consulenza nella predisposizione di idoneo Capitolato Speciale/Polizza di Assicurazione "Responsabilità Civile Generale RCT\RCO" per la copertura assicurativa, per una durata contrattuale di 3 anni, dei rischi connessi alla Responsabilità civile;
- b) altresì, con la consulenza del richiamato RTI, l'importo dell'affidamento di detta polizza "Responsabilità Civile Generale RCT\RCO" è stato complessivamente valutato in Euro 600.000,00 per la preventivata durata triennale, corrispondente ad un premio annuo di Euro 200.000,00, oltre imposte come per legge;
- c) risulta, pertanto, il seguente quadro economico della spesa da preventivare ai fini dell'affidamento del suddetto servizio assicurativo "Responsabilità Civile Generale RCT\RCO" per una durata triennale:

Quadro Economico di Spesa		
Voce	Descrizione	Importo (Euro)
<i>A - Importo del Servizio</i>		
A.1	Importo complessivo triennale	600.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza	0.00
<i>Totale Importo del Servizio a base d'Asta</i>		<i>600.000,00</i>
<i>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		
<i>B.1 - Spese Tecniche</i>		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 per il personale interno e subordinato per le attività di progettazione, direzione esecuzione contratto, verificatore, collaboratore tecnico ed amministrativo e R.U.P. (2% dell'Importo del Servizio)	12.000,00
<i>Totale Spese Tecniche</i>		<i>12.000,00</i>

B.2 - Imposte e Tasse		
B.2.1	Imposte sull'importo del Servizio (22,25%)	133.500,00
B.2.2	Contributo ANAC per Stazione Appaltante	410
Totale Imposte e Tasse		133.910,00
<i>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		<i>145.910,00</i>
Totale Importo Intervento (A+B)		745.910,00

- d) è stato predisposto lo schema di Contratto, modificato ed integrato alla luce delle osservazioni rese dall'Avvocatura Regionale con parere di competenza n. 107445 del 03/03/2025;
- e) risulta necessario individuare le figure professionali per l'esecuzione del Servizio in argomento tra il personale dipendente regionale;
- f) al fine di poter attivare le procedure per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio assicurativo in questione, risulta necessario procedere all'adozione della determina a contrarre ex art. 17 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO, pertanto:

- a) di dover procedere all'affidamento del servizio assicurativo "Responsabilità Civile Generale RCT\RCO" per la durata di anni tre;
- b) di dover stabilire che l'affidamento del suddetto Servizio assicurativo debba eseguirsi mediante una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
- c) di dover approvare il Capitolato Speciale d'Appalto/Polizza di Assicurazione, lo schema di Contratto, la nota con i requisiti di ordine speciale di partecipazione alla gara e i criteri di valutazione delle offerte, redatti con la consulenza e la collaborazione del servizio di brokeraggio assicurativo fornito dal RTI CB Consulbrokers (Mandataria) – GB Intermediazioni Assicurative srl – IGB Insurance Gold Brokers, giusto relativo Contratto Rep. N. 09 del 23 marzo 2024;
- d) di dover individuare le figure professionali per l'esecuzione del Servizio in argomento tra il personale dipendente regionale, come di seguito indicate:
- Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Martina Angora;
 - Direttore per l'esecuzione del Contratto: Dott.ssa Elena Quarta;
 - Collaboratore amministrativo: Dott. Giuseppe Mancinelli
- rimandando a successivi provvedimenti l'implementazione delle ulteriori ed eventuali figure professionali occorrenti all'esecuzione dell'appalto in argomento;
- e) di dover approvare il Quadro Economico di Spesa per l'affidamento del Servizio assicurativo in questione, per l'importo complessivo di Euro 745.910,00, come sopra esposto;
- f) di dover demandare all'Ufficio Speciale "Grandi Opere" - Staff "Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR" (60.06.92) l'aggiudicazione del servizio assicurativo di che trattasi previa l'indizione di relativa procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;

- g) di dover procedere alla prenotazione di impegno sul Capitolo di Spesa U00206 della somma complessiva di Euro 733.500,00, di cui Euro 600.000,00 per Importo del Servizio triennale a base d'asta, Euro 133.500,00 per imposte assicurative, da imputare negli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 nel modo seguente:
- Euro 244.500,00 (di cui Euro 200.000,00 per premio assicurativo annuale; Euro 44.500,00 per imposte assicurative) per l'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 244.500,00 (di cui Euro 200.000,00 per premio assicurativo annuale; Euro 44.500,00 per imposte assicurative) per l'esercizio finanziario 2026;
 - Euro 244.500,00 (di cui Euro 200.000,00 per premio assicurativo annuale; Euro 44.500,00 per imposte assicurative) per l'esercizio finanziario 2027;

E.F.	Importo	Cap.	Mis.	Prog.	COF OG	Tit	Macro ag.	V Livello Piano dei Conti	Cod. UE	Ri c.	Per. San.
2025	244.500,00	U00206	01	0105	01.3	1	110	U.1.10.04.01.0 03	8	4	3
2026	244.500,00	U00206	01	0105	01.3	1	110	U.1.10.04.01.0 03	8	4	3
2027	244.500,00	U00206	01	0105	01.3	1	110	U.1.10.04.01.0 03	8	4	3

- h) di dover stabilire che la soprariportata prenotazione di impegno assume la seguente competenza economica: E.F. 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), E.F. 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) e E.F. 2027 (01.01.2027 – 31.12.2027);
- i) di dover rimandare a successivi provvedimenti la conferma dell'impegno di spesa a seguito della individuazione del soggetto aggiudicatario dell'appalto in argomento nonché l'impegno per il pagamento delle spese tecniche (incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023) al personale incaricato;
- j) di dover precisare che il presente provvedimento non rientra nella casistica prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ai fini dell'obbligatorietà della pubblicazione;

VISTI:

- a. il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
- b. la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 e ss.mm.ii.;
- c. il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- d. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012;
- e. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii.;
- f. il Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018;
- g. la L.R. n. 25 del 30/12/2024 – Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2025;
- h. la L.R. n. 26 del 30/12/2024 – Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania;
- i. la D.G.R. n. 1 del 07/01/2025 di Approvazione del Bilancio Gestionale 2025-2027 della Regione Campania con determinazioni;
- j. la D.G.R. n. 430 del 19/07/2023.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio dello Staff 91 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente nella qualità di responsabile del procedimento;

DECRETA

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di dover procedere all'affidamento del servizio assicurativo "Responsabilità Civile Generale RCT\RCO" per la durata di anni tre;

2. di stabilire che l'affidamento del suddetto Servizio assicurativo debba eseguirsi mediante una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
3. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto/Polizza di Assicurazione, lo schema di Contratto, la nota con i requisiti di ordine speciale di partecipazione alla gara e i criteri di valutazione delle offerte, redatti con la consulenza e la collaborazione del servizio di brokeraggio assicurativo fornito dal RTI CB Consulbrokers (Mandataria) – GB Intermediazioni Assicurative srl – IGB Insurance Gold Brokers, giusto relativo Contratto Rep. N. 09 del 23 marzo 2024;
4. di individuare le figure professionali per l'esecuzione del Servizio in argomento tra il personale dipendente regionale, come di seguito indicate:
 - Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Martina Angora;
 - Direttore per l'esecuzione del Contratto: Dott.ssa Elena Quarta;
 - Collaboratore amministrativo: Dott. Giuseppe Mancinelli
 rimandando a successivi provvedimenti l'implementazione delle ulteriori ed eventuali figure professionali occorrenti all'esecuzione dell'appalto in argomento;
5. di dover approvare il Quadro Economico di Spesa per l'affidamento del Servizio assicurativo in questione, per l'importo complessivo di Euro **745.910,00**, come di seguito esposto:

Quadro Economico di Spesa		
Voce	Descrizione	Importo (Euro)
<i>A - Importo del Servizio</i>		
A.1	Importo complessivo triennale	600.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza	0.00
<i>Totale Importo del Servizio a base d'Asta</i>		<i>600.000,00</i>
<i>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		
B.1 - Spese Tecniche		
B.1.1	Incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 per il personale interno e subordinato per le attività di progettazione, direzione esecuzione contratto, verificatore, collaboratore tecnico ed amministrativo e R.U.P. (2% dell'Importo del Servizio)	12.000,00
Totale Spese Tecniche		12.000,00
B.2 - Imposte e Tasse		
B.2.1	Imposte sull'importo del Servizio (22,25%)	133.500,00
B.2.2	Contributo ANAC per Stazione Appaltante	410
Totale Imposte e Tasse		133.910,00
<i>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		<i>145.910,00</i>
Totale Importo Intervento (A+B)		745.910,00

6. di demandare all'Ufficio Speciale "Grandi Opere" - Staff "Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR" (60.06.92) l'aggiudicazione del servizio assicurativo di che trattasi previa l'indizione di relativa procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
7. di procedere alla prenotazione di impegno sul Capitolo di Spesa U00206 della somma complessiva di Euro 733.500,00, di cui Euro 600.000,00 per Importo del Servizio triennale a base d'asta, Euro 133.500,00 per imposte assicurative, da imputare negli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 nel modo seguente:

- Euro 244.500,00 (di cui Euro 200.000,00 per premio assicurativo annuale; Euro 44.500,00 per imposte assicurative) per l'esercizio finanziario 2025;
- Euro 244.500,00 (di cui Euro 200.000,00 per premio assicurativo annuale; Euro 44.500,00 per imposte assicurative) per l'esercizio finanziario 2026;
- Euro 244.500,00 (di cui Euro 200.000,00 per premio assicurativo annuale; Euro 44.500,00 per imposte assicurative) per l'esercizio finanziario 2027;

E.F.	Importo	Cap.	Mis.	Prog.	COF OG	Tit .	Macro ag.	V Livello Piano dei Conti	Cod. UE	Ri c.	Per. San.
2025	244.500,00	U00206	01	0105	01.3	1	110	U.1.10.04.01.0 03	8	4	3
2026	244.500,00	U00206	01	0105	01.3	1	110	U.1.10.04.01.0 03	8	4	3
2027	244.500,00	U00206	01	0105	01.3	1	110	U.1.10.04.01.0 03	8	4	3

- di stabilire che la soprariportata prenotazione di impegno assume la seguente competenza economica: E.F. 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), E.F. 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) e E.F. 2027 (01.01.2027 – 31.12.2027);
- di rimandare a successivi provvedimenti la conferma dell'impegno di spesa a seguito della individuazione del soggetto aggiudicatario dell'appalto in argomento nonché l'impegno per il pagamento delle spese tecniche (incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023) al personale incaricato;
- di dover precisare che il presente provvedimento non rientra nella casistica prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ai fini dell'obbligatorietà della pubblicazione;
- di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - alla Direzione Generale Risorse Finanziarie - Staff 50.13.93;
 - all'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff 60.06.92 Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di appalto PNRR;
 - all'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 - all'Assessore alle Attività Produttive e Lavoro e Demanio e Patrimonio della Giunta Regionale della Campania per opportuna conoscenza.

Arch. Pasquale Manduca



ALLEGATO DATI CONTABILI

Affidamento del servizio assicurativo Responsabilità Civile Generale RCT-RCO per la durata di anni tre.
Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto. Prenotazione Impegno di spesa

CUP											
Eserc.	Cap.	Tit.	Miss.	Prog.	M.Aggr.	Cofog	V° Livello	Cod.UE	Ric.	San.	Importo
2025	U00206	1	01	0105	110	01.3	U.1.10.04.01.003	8	4	3	244.500,00 €
2026	U00206	1	01	0105	110	01.3	U.1.10.04.01.003	8	4	3	244.500,00 €
2027	U00206	1	01	0105	110	01.3	U.1.10.04.01.003	8	4	3	244.500,00 €
										TOT.:	733.500,00 €

All. ...

CAPITOLATO TECNICO / POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE
(RCT/RCO)

N. _____

STIPULATA TRA

Giunta Regionale della Campania
Via Santa Lucia, 81, Napoli

E

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

Durata del contratto

Durata del contratto	dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del
1° rata	dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del
rate successive	Annuale

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	3
Art. 1.1 – <i>Definizioni relative al contratto in generale</i>	3
Art. 1.2 – <i>Definizioni relative all'assicurazione RCT/RCO</i>	4
Art. 1.3 – <i>Descrizione del rischio assicurato</i>	5
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 2.1 – <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	6
Art. 2.2 – <i>Aggravamento del rischio</i>	6
Art. 2.3 – <i>Diminuzione del rischio</i>	6
Art. 2.4 – <i>Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio</i>	6
Art. 2.5 – <i>Assicurazione presso diversi assicuratori</i>	6
Art. 2.6 – <i>Durata dell'assicurazione</i>	7
Art. 2.7 – <i>Facoltà di recesso in caso di sinistro</i>	7
Art. 2.8 – <i>Cessazione anticipata del contratto</i>	7
Art. 2.9 – <i>Oneri fiscali</i>	7
Art. 2.10 – <i>Partecipazione in coassicurazione</i>	7
Art. 2.10 bis – <i>Partecipazione in RTI</i>	8
Art. 2.11 – <i>Forma delle comunicazioni</i>	8
Art. 2.12 – <i>Gestione del contratto</i>	8
Art. 2.13 – <i>Rinvio alle norme di legge – Foro competente</i>	8
Art. 2.14 – <i>Trattamento dati</i>	8
Art. 2.14 – <i>Tracciabilità flussi finanziari</i>	8
Art. 2.15 – <i>Interpretazione del contratto</i>	9
Art. 2.16 – <i>Disciplina dell'appalto</i>	9
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RCT/RCO.....	10
Art. 3.1 – <i>Oggetto dell'assicurazione</i>	10
A - <i>Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)</i>	10
B - <i>Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (RCO)</i>	10
B.1 - <i>Malattie Professionali</i>	10
Art. 3.2 – <i>Responsabilità Civile del personale dipendente e non</i>	11
Art. 3.3 – <i>Precisazioni sulla qualifica di “Terzo”</i>	12
Art. 3.4 – <i>Esclusioni</i>	12
Art. 3.4.1 - <i>Esclusione Rischio Pandemia/epidemia</i>	13
Art. 3.4.2 - <i>Esclusione servizi sanitari e socio assistenziali</i>	13
Art. 3.4.3 - <i>Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)</i>	13
Art. 3.4.4 - <i>Esclusione Cyber Risk</i>	14
Art. 3.5 – <i>Precisazioni ed estensioni</i>	14
Art. 3.6 – <i>Estensioni di garanzia soggette a limitazioni</i>	17
Art. 3.7 – <i>Ambito territoriale</i>	17
Art. 3.8 – <i>Diritto di rivalsa</i>	17
Art. 3.9 – <i>Efficacia temporale della garanzia</i>	17
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	19
Art. 4.1 – <i>Denuncia dei sinistri</i>	19
Art. 4.2 – <i>Gestione delle vertenze di danno e spese legali</i>	19
Art. 4.3 – <i>Gestione dei sinistri - Liquidazione franchigie</i>	20
Art. 4.4 – <i>Informazione sinistri</i>	20
SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	22
Art. 5.1 – <i>Massimali</i>	22
Art. 5.2 – <i>Pluralità di assicurati</i>	22
Art. 5.3 – <i>Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti</i>	22
Art. 5.4 – <i>Calcolo del premio</i>	23
Art. 5.5 – <i>Riparto di coassicurazione</i>	23
Art. 5.6 – <i>Disposizione finale</i>	23

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

Contraente / Giunta / Regione / Ente	Il soggetto che stipula l'assicurazione: Giunta Regionale della Campania
Assicurato	<p>Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente Contraente; • il rappresentante legale. Tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente di cui lo stesso si avvalga nello svolgimento delle proprie attività, ivi compresi volontari e collaboratori a qualsiasi titolo. <p>Sono compresi nella definizione di “Assicurato” anche: prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati di cui l'Ente si avvalga nello svolgimento delle proprie attività A titolo esemplificativo e non limitativo: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), lavoratori di pubblica utilità (ex art. 54 D.lgs 274/2000, OM Giustizia 26.03.2001 e ss.mm.ii.), soggetti percettori reddito cittadinanza, dipendenti di altra amministrazione a comando e/o in avvalimento e/o in distacco funzionale o/o con incarichi di supplenza, volontari in genere, compresi i volontari del servizio di protezione civile, guardie ambientali ecologiche, appartenenti a associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato, obiettori di coscienza, borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal Contraente, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.</p>
Società	<p>La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.</p> <p>In caso di coassicurazione / RTI:</p> <p>Società delegataria: La Compagnia assicuratrice incaricata dalle Società coassicuratrici / mandanti di intrattenere ogni rapporto gestionale con il Contraente.</p>
Broker	<p>l'ATI tra la ATI CB Consulbrokers Spa (mandataria), la GB Intermediazioni assicurative Srl e la IGB Insurance Gold Brokers Srl, incaricata della predisposizione del Capitolato Speciale e della assistenza e consulenza nelle fasi di gara, nonché della assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.</p>
Assicurazione	Il contratto di assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Capitolato Speciale / Tecnico (CSA / CT)	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia / Garanzie	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo / Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo / Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Richiesta di risarcimento	Ogni inchiesta giudiziaria promossa verso l'Assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'assicurazione; qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione con la quale il terzo manifesta all'assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti e/o di richiedere il conseguente risarcimento.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistri in serie	<p>Tutti i sinistri originati dallo stesso evento o da uno stesso atto o errore o omissione, oppure da più atti, errori o omissioni tra loro connessi, saranno considerati come un singolo sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o delle pretese avanzate, fermo restando che i Massimali ed i Sottolimiti convenuti non sono in alcun modo aumentati in virtù di questa previsione.</p> <p>Tali sinistri saranno tutti attribuiti all'anno di assicurazione in cui il primo evento dannoso derivante dalla stessa causa si sia verificato. Qualora un danno possa ricadere contestualmente sotto le sezioni RCT e RCO, lo stesso sarà attribuito all'annualità assicurativa nel corso della quale è stato per la prima volta denunciato alla Società.</p>
Self Insurance Retention (S.I.R.)	<p>La quota di rischio ritenuta in applicazione di una autoritenzione per sinistro od aggregata annua o di una combinazione delle stesse, che il Contraente provvede direttamente a finanziare assumendo la veste di “Assicuratore di se stesso”. Alla luce di tale principio, il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell'autoritenzione. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato viene effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo dell'autoritenzione.</p>
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato, anche in caso di gestione del sinistro da parte della Società.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCT/RCO

Attività Prestazioni Servizi	<p>Quelle/i svolte/i dal Contraente / Assicurato per legge, a qualsiasi livello, presenti o future; per statuto, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, purché non in contrasto con le sopradette norme, e comunque tutte le attività, prestazioni e servizi di fatto svolte/i con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletate/i, integrate/i e modificate/i. Tutte le eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. Si intendono comprese tutte le attività, prestazioni e servizi accessori, complementari, connessi/e, collegati/e, preliminari e conseguenti all'attività principale, comunque ed ovunque svolti/e, nessuna/o esclusa/o né eccettuata/o.</p>
Cose	Si intendono gli oggetti materiali e gli animali.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale.
Danno materiale	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose.
Danno patrimoniale	Il pregiudizio economico non conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.
Fauna selvatica	Mammiferi e uccelli selvatici, ai sensi dell'art. 2 della legge 157/1992, dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
Prestatori di lavoro	<p>Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività assicurata, in una delle diverse forme consentite dalla legislazione vigente, incluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; • quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;

- quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;
- Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.

Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.

Sinistri in serie tutti i sinistri originati da un medesimo evento o da uno stesso atto illecito o errore o omissione, oppure da più atti, errori o omissioni che abbiano una causa comune e comunque identica sia nella sua eziologia che nella temporaneità. Pertanto più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate come unico sinistro.

Art. 1.3 – Descrizione del rischio assicurato

Le garanzie di cui al presente Capitolato Speciale sono operanti per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle *Attività, Prestazioni, Servizi*, come definiti al precedente art. 1.2..

Nei limiti delle condizioni di cui alla presente Polizza, l'assicurazione vale anche per le responsabilità dell'Assicurato quale proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell'attività istituzionalmente prevista.

Il Contraente qualora non gestisca in proprio le suddette *Attività, Prestazioni e Servizi*, può avvalersi di ditte o altri Enti appositamente delegati; è prassi comune che tali soggetti stipolino autonomamente apposite polizze di responsabilità civile per danni provocati a terzi.

Pertanto, se un sinistro occorso nell'ambito delle attività demandate a tali soggetti è coperto sia pure parzialmente da altra assicurazione, si conviene che l'assicurazione prestata con la presente polizza opererà “a secondo rischio”, vale a dire solo dopo che il massimale o i massimali previsti dalle altre assicurazioni si sono esauriti, fermo in ogni caso i sottolimiti di indennizzo stabiliti in questa polizza, sempreché si accerti una responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente.

RCO

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 Codice Civile le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, salvo il caso di dolo dello stesso Contraente.

Art. 2.2 – Aggravamento del rischio

La Società accetta di confermare la validità delle garanzie di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio di cui all'art. 1898 Codice Civile, rinunciando quindi ad avvalersi della facoltà di recesso prevista dal citato articolo e riservandosi in ogni caso di definire in contraddittorio con il Contraente il conseguente incremento di premio.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

Art. 2.3 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione da parte del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 codice civile, tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicata alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicata alla Società;
- per le appendici che comportino un pagamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro il 90° giorno dal ricevimento del documento emesso dalla Compagnia e venga comunicata alla Società;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al Broker o alla Società.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro i termini e con le modalità suddette, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della disposizione relativa al pagamento, sempreché ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Il pagamento fatto al Broker è considerato a tutti gli effetti come effettuato alla Società, e quindi è liberatorio per il Contraente al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

Art. 2.5 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L'Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve

comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 2.6 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto assicurativo ha la durata e rateizzazione esposta in frontespizio, conformemente a quanto previsto nei documenti di gara.

Alla scadenza e previa verifica della congruità delle condizioni:

2.6.1 è facoltà del Contraente procedere ad una proroga contrattuale di mesi dodici, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice, ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Assicurato, previo assenso dell'aggiudicatario;

2.6.2 è facoltà del Contraente procedere ad una proroga tecnica sino al massimo di mesi sei, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 11 del Codice e in tal caso l'Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a eseguire le prestazioni contrattuali e quindi a garantire copertura assicurativa, ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Assicurato.

Al Contraente competerà il pagamento dei premi in pro rata temporis e le eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza.

Art. 2.7 – Facoltà di recesso in caso di sinistro

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all'art. 2.8 – “Cessazione anticipata del contratto”, la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.5 e, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.8 – Cessazione anticipata del contratto

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata e/o PEC da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.5.

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.9 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi, alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 – Partecipazione in coassicurazione

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga all'art. 1911 del codice civile.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche

per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

Art. 2.10 bis – Partecipazione in RTI

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Art. 2.11 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente / Assicurato è tenuto devono essere fatte, direttamente o tramite il Broker, alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata, posta elettronica (e-mail), altra valida forma scritta.

Art. 2.12 – Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI tra la ATI CB Consulbrokers Spa - GB Intermediazioni assicurative Srl - IGB Insurance Gold Brokers Srl con la CB Consulbrokers Spa in posizione di capogruppo (denominata anche e più brevemente “Broker”), il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e l'assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il suddetto Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata, compreso rinnovi, proroghe o sostituzioni della stessa polizza.

La remunerazione del broker, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura stabilita dai documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell'unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Ente contraente.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.4 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.

Art. 2.13 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente/Assicurato.

Art. 2.14 – Trattamento dati

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. Il trattamento avverrà nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, adottando misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, come previsto dalla normativa italiana e dall'Unione Europea.

Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 2.15 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.16 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati, i cui termini, se in contrasto con le condizioni di polizza, prevarranno su queste ultime.



SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RCT/RCO**Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione****A - Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle *attività, prestazioni e servizi* per i quali è prestata l'assicurazione, compresa la responsabilità civile derivante al Contraente per fatti imputabili ai diversi soggetti il cui operato è funzionalmente collegabile al Contraente stesso nell'ambito delle proprie prerogative ed in ogni caso che siano identificabili dalle proprie evidenze formali (ad es. persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale, etc.).

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

B - Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvale, mentre sono addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs n. 38 del 2000 e il D.Lgs n. 276 del 2003 e ss.mm.ii. e interpretazioni, per gli infortuni sofferti dai propri prestatori ed addetti alle attività per le quali è presta l'assicurazione, utilizzati a qualunque titolo (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parasubordinati, eventuali impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità, personale dipendente temporaneo a tempo determinato o personale convenzionato, i collaboratori coordinati, i lavoratori utilizzati con contratti di somministrazione, borse lavoro e/o simili, etc., che siano iscritti INAIL). La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto.
2. ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 c.c.

B.1 - Malattie Professionali

L'assicurazione è estesa alle malattie professionali di cui al DPR 1124/65 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, contemplate dal D.P.R. n. 482/1975, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione di garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione delle polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati i fatti che hanno dato origine alla malattia o lesione.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della società anno assicurativo e per sinistro in serie:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;

La presente estensione di garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - 2.a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei legali rappresentanti del Contraente;
 - 2.b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - 2.c) alla lavorazione e/o esposizione all'amianto.

La presente esclusione di garanzia 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze.

La società ha diritto di eseguire in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei locali del Contraente, ispezioni per le quali lo stesso Contraente è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire notizie e la documentazione necessaria.

La copertura presta la sua efficacia anche per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinerare” anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dall'Assicurato, la Società conferma che non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

3.1.1 - Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 3.2 – Responsabilità Civile del personale dipendente e non

L'assicurazione vale per :

- a) la responsabilità civile personale che possa gravare su tutti i dipendenti e i collaboratori anche convenzionati, a qualsiasi ruolo appartenenti, sui consulenti di cui il Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, su ogni operatore, frequentatore, volontario, specializzando, tirocinante, allievo, assegnista, borsista, operante per conto del Contraente;
- b) la responsabilità civile derivante all'Assicurato (compresi i dirigenti, funzionari e dipendenti del Contraente) ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- c) la responsabilità civile che possa gravare personalmente sui lavoratori di cui al D.Lgs n. 276/2003 della L. 14 febbraio 2003, n. 30 e ss.mm.ii.,

per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni correlate al rischio assicurato ed arrecati:

- a) alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, e ss.mm.ii., limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della D.Lgs n. 81/2008 (ex D.Lgs n. 626/94) e ss.mm.ii.

La garanzia è estesa inoltre alla responsabilità civile derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, all'interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

Le garanzie devono inoltre ritenersi operanti anche nei confronti del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) in relazione alle attività svolte a favore del Contraente.

L'Assicurazione conserva la propria validità anche in relazione alla responsabilità civile dei collaboratori (dipendenti e non) del Contraente che svolgono attività presso altre strutture in virtù di convenzioni o specifici contratti e accordi stipulati con l'Assicurato o il Contraente stesso.

Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società, manlevando (se del caso) il Contraente, si riserva il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti di tali soggetti, fatta eccezione per i casi nei quali sussista obbligo contrattuale contrastante.

Art. 3.3 – Precisazioni sulla qualifica di “Terzo”

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati “Terzi” rispetto all'assicurato, con esclusione:

- dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), in occasione di servizio, operando nei loro confronti la garanzia RCO.
- dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria (INAIL), in quanto opera la garanzia RCO.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danno materiale a cose di loro proprietà.

A titolo di maggiore precisazione sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli Amministratori, Dirigenti, Funzionari, Revisori dei Conti), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza a qualsiasi titolo e scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Sono specificamente considerati terzi anche i fornitori che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con il Contraente.

Il legale rappresentante del Contraente verrà considerato terzo limitatamente ai danni subiti in qualità di cittadino e/o utente o a lui cagionati da fabbricati e loro pertinenze (comunque adibite), macchinari, impianti ed attrezzature in uso al Contraente stesso.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 3.4 – Esclusioni

Dall'Assicurazione sono esclusi i danni:

- a) da fauna selvatica, compreso i danni alle colture agricole e coltivazioni in genere;
- b) ricollegabili a qualsiasi attività relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi;
- c) da furto, eccettuati i casi seguenti che invece sono compresi nell'assicurazione, nei limiti di cui al successivo Art. 5.3, a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
 - c.1) perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'assicurato o dalle imprese di cui si avvalga per le sue attività;
 - c.2) sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dall'assicurato o appartenenti a qualunque soggetto del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere.
- d) ricollegabili a rischi di responsabilità civile, per i quali, in conformità della legge n. 990/1969 e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria; nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- e) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto disposto dai pronunciamenti giurisprudenziali in materia che, per casi eccezionali e particolari, determinino la responsabilità dell'assicurato e del conseguente indennizzo nei confronti di conducenti minorenni e non abilitati ;
- f) determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto della attività;
- h) alle cose che il Contraente abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo, in conseguenza di incendio o furto, salvo quanto stabilito al successivo art. 3.6 - “Estensioni di garanzia soggette a limitazioni”, punto 3;

- i) che provochino inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, salvo quanto stabilito al successivo art. 3.6 - “Estensioni di garanzia soggette a limitazioni”, punto 4;
- j) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l’impiego di tali materiali;
- k) derivanti da violazione del rapporto con i terzi e/o i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione, persecuzione, mobbing molestie, abusi, sessuali e simili);
- l) derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni fidejussioni o altre garanzie finanziarie, nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi;
- m) derivanti da attività e competenze esercitate da Aziende municipalizzate, Aziende Speciali, Consorzi Intercomunali;
- n) derivanti da inondazioni, alluvioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- o) riconducibili a dolo o colpa grave, fermo restando la manleva del Contraente da parte della Società (vedi anche ultimo capoverso dell’art. 3.2);
- p) di qualunque natura derivanti da amianto o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l’amianto, oltretutto i danni da campi elettromagnetici;
- q) derivanti da scioperi sommosse, tumulti, atti vandalici, di guerra, sabotaggio e terrorismo;

NB: Le esclusioni di cui ai precedenti punti p) e q) devono intendersi riferite a tutte le garanzie prestate con la presente polizza.

Art. 3.4.1 - Esclusione Rischio Pandemia/epidemia

Con riferimento a tutte le garanzie previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per *Malattia pandemica o epidemica* si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- o sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- o la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Art. 3.4.2 - Esclusione servizi sanitari e socio assistenziali

Restano esclusi dall’assicurazione i danni derivanti da programmazione, organizzazione ed erogazione in forma diretta o convenzionata di servizi sanitari e socio assistenziali, comprese le conseguenze in campo sanitario di decisioni e deliberazioni aventi carattere strategico e/o finanziario.

Art. 3.4.3 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle condizioni di assicurazione.

Art. 3.4.4 - Esclusione Cyber Risk

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, etc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: modifica dei programmi software e/o; riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Art. 3.5 – Precisazioni ed estensioni

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile:

1. derivante dalla proprietà, uso, custodia, conduzione, possesso a qualunque titolo, manutenzione di **fabbricati (o loro parti), compreso pertinenze e dipendenze, terreni, strade, macchinari ed attrezzature o strutture in genere, impianti fissi** destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc., ovunque ubicati e costruiti ed a qualsiasi uso destinati. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili e dalla successiva comunicazione di qualsiasi variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle evidenze formali del Contraente stesso. Sono compresi inoltre:
 - a) i lavori di ordinaria manutenzione; i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
 - b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
 - c) i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, ecc. e quant'altro inerente l'attività assicurataLa garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o stabilità degli immobili, pertinenze e dipendenze, terreni, strade, macchinari ed attrezzature o strutture in genere;
2. derivante da proprietà, uso e circolazione di **macchinari, attrezzature, dispositivi** (strumentazioni, impianti, mezzi di trasporto e veicoli o natanti non soggetti alla L. n. 990/69 e ss.mm.ii.), impiegati dall'Assicurato, da suoi dipendenti o da persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività, senza esclusione alcuna;
3. derivante dalla proprietà e dal funzionamento delle **macchine operatrici** e dei **mezzi di trasporto, anche elettrici, e sollevamento**, anche operanti in aree aperte al pubblico escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui esiste l'obbligo dell'assicurazione;
4. derivante dalla proprietà e utilizzo di **impianti e attrezzature per la pubblica illuminazione;**

5. dall'esistenza di **centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione** con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le necessità dell'azienda;
6. derivante dall'esistenza di **antenne radiotelevisive, cancelli anche automatici, porte ad apertura elettronica**;
7. derivante da proprietà, uso, installazione e manutenzione di **insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni** ovunque ubicati nel territorio nazionale, ivi compreso i **cartelli stradali** relativi al pericolo di fauna selvatica. Qualora la installazione o la manutenzione sia affidata a terzi, la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato esclusivamente quale committente;
8. derivante dalla proprietà, utilizzo e manutenzione di **parchi, giardini, boschi, piante, alberi**, compreso i lavori di giardinaggio e potatura, anche con uso di macchine agricole, nonché l'uso di anticrittogamici e parassitari;
9. derivante dalla proprietà e/o gestione di **giochi vari, non azionati a motore, per bambini** installati in parchi, giardini pubblici ed ovunque trovino adeguata sistemazione;
10. derivante da **operazioni di disinfezione, disinfestazione** e comunque eseguite;
11. derivante da **lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi**, posa in opera di impianti e tubature;
12. in relazione a **iniziative didattiche, ricreative, terapeutiche** realizzate nell'esercizio di funzioni di servizi anche accessori o complementari di ordinaria gestione o deliberati in sede amministrativa;
13. in relazione all'esercizio di **asili nido, asili e scuole** di ogni ordine e grado, **centri ricreativi, ludoteche, servizi di baby parking, centri di assistenza sociale** per l'infanzia e per portatori di handicap, nonché qualsiasi altra manifestazione o attività di animazione organizzata dall'Assicurato;
14. derivante dalla organizzazione e gestione di **corsi di istruzione o aggiornamento, borse di studio**. I partecipanti sono da considerarsi terzi;
15. in relazione a organizzazione e gestione di **eventi, convegni, congressi, seminari, simposi, manifestazioni e mostre in genere**, sia all'interno che all'esterno delle proprie strutture, anche organizzate e gestite da terzi e aperte a pubblico pagante, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni che potranno essere svolte in qualunque ubicazione, anche storico-artistica, ritenuta idonea dal Contraente;
16. derivante dall'organizzazione, gestione e partecipazione a **spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni**, esclusi i danni derivanti da fuochi pirotecnici;
17. attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di **committente**, anche ai sensi dell'**art. 2049 del Codice Civile**, per:
 - danni cagionati a terzi dalle **ditte appaltatrici e subappaltatrici**, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario alle attività dell'Assicurato. La presente garanzia è operante solo dopo che il massimale o i massimali previsti dalle assicurazioni eventualmente stipulate dalle suddette ditte si sono esauriti, fermo in ogni caso i sottolimiti di indennizzo stabiliti in questa polizza, sempreché si accerti responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente. Per tale fattispecie si conviene che:
 - sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese o persone che perciò, limitatamente alle attività oggetto del contratto di appalto / subappalto, assumono la qualifica di Assicurato;
 - il Contraente, l'Assicurato ed i relativi prestatori di lavoro, dette imprese e/o persone ed i loro prestatori di lavoro sono considerati terzi tra loro limitatamente ai danni a persone;
 - danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di Lavoro o commessi in relazione alla **guida di veicoli, ciclomotori e motocicli**, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e per i danni cagionati con l'uso di biciclette. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.
18. derivante dall'esistenza e/o gestione di **bar o mense interne, servizio di ristorazione**, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche di proprietà di terzi. In caso in cui la gestione dei servizi è affidata a terzi, la presente assicurazione comprende soltanto la eventuale responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente;
19. relativa alla partecipazione ad **esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio delle bancarelle (stand) e dei relativi impianti;
20. derivante al Contraente/Assicurato nel caso in cui abbia affidato in uso a qualsiasi titolo a propri Prestatori di Lavoro autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario (leasing). In tal caso (cd. **Integrativa auto**), l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato da eventuali azioni di regresso dell'impresa che assicura, in base al D. Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii., le autovetture sopra menzionate, in conseguenza di inoperatività

della garanzia da detta legge prevista e risponde delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

Questa estensione di garanzia non è operante:

- nel caso di inesistenza della polizza RCA;
 - nel caso di mancato pagamento del premio della polizza RCA;
 - per le franchigie previste dalla polizza RCA;
 - nel caso in cui l'Assicurato sia a conoscenza della non operatività della polizza RCA per danni da inquinamento;
 - nel caso di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
21. in relazione a beni concessi in **comodato, leasing, locazione, noleggio** e simili. Premesso altresì che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, noleggio e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da acollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi;
 22. derivante da **servizio di vigilanza** effettuato anche con guardiani armati e cani. La presente garanzia è operante solo dopo che il massimale o i massimali eventualmente previsti dalle assicurazioni stipulate dalle ditte addette alla vigilanza si sono esauriti, fermo in ogni caso i sottolimiti di indennizzo stabiliti in questa polizza, sempreché si accerti responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente;
 23. in relazione a **attività sportive e ricreative aziendali** anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
 24. derivante da **attività svolte dalla squadra antincendio**, anche in occasione di un eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda dell'Assicurato;
 25. dai **servizi sanitari interni**, prestati in ambulatori, infermerie e pronti soccorso, siti nell'ambito dei locali dell'Ente. Sono esclusi, in ogni caso, i danni da responsabilità civile professionale medica;
 26. derivante da **colpa grave e/o dolo delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere**, a sensi di legge;
 27. per **danni connessi al D.Lgs n. 81/08** (ex D.Lgs n. 626/94), siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, resta convenuto che l'assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
 28. per **danni connessi al D.Lgs n. 494/96**, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D.Lgs n. 494/96 e ss.mm.ii., nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori;
 29. in relazione alle diverse persone fisiche rientranti tra i soggetti Assicurati, si precisa che le garanzie del presente contratto operano tra le stesse considerandole terze fra di loro nell'ambito della copertura RCT e RCO. (c.d. **“R.C. incrociata”**);

Si precisa infine che l'erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, affidamento e/o concessione a terzi, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
- stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale;
- consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

Art. 3.6 – Estensioni di garanzia soggette a limitazioni

Premesso che le seguenti estensioni di garanzia operano nei limiti previsti alla successiva sezione 5) l'assicurazione RCT-RCO vale anche per la responsabilità civile:

1. per danni a **veicoli di terzi e/o dipendenti** (esclusi quelli da furto e conseguenti a mancato uso) che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza del Contraente od in appositi spazi coperti e non coperti all'esterno dell'Ente e all'uopo destinati e dei quali il Contraente stesso fosse ritenuto responsabile;
2. per danni a **mezzi di trasporto sotto carico e scarico**, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi;
3. per i danni dei quali il Contraente sia tenuto a rispondere verso terzi e dipendenti per sottrazioni, distruzione o deterioramento delle **cose depositate o in custodia** a vario titolo. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito. Sono esclusi i danni cagionati da incendio;
4. per danni conseguenti a **contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo**, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di impianti e condutture. La presente estensione di garanzia si intende prestata a parziale deroga dell' art. “esclusioni” ed a condizione che tutti gli impianti siano in regola con le norme vigenti. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società;
5. per danni a terzi derivanti da **incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute**. Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse già coperto da altra polizza a garanzia degli stessi rischi la presente garanzia opererà a secondo rischio, per l'eventuale eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
6. derivante da **interruzioni o sospensioni**, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
7. per danni a **condutture ed impianti sotterranei**;
8. per danni a terzi da **cedimento, franamento, assestamento del terreno**;
9. per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di **prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento**;

Art. 3.7 – Ambito territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio Italiano o nei territori esteri nell'ambito del legittimo espletamento delle funzioni istituzionali, comprese le c.d. “aree parco”.

Art. 3.8 – Diritto di rivalsa

E' fatto salvo il diritto di rivalsa della Società, verso il personale dipendente e non del Contraente, esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.

La Società rinuncia al predetto diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e sempre che il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le attività indicate in questa polizza;
- soggetti disabili o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico;
- minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la sorveglianza dell'Assicurato.

Art. 3.9 – Efficacia temporale della garanzia

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.1 – B.2 – Malattie professionali, le garanzie assicurative avranno efficacia per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia del presente contratto.

Se un sinistro è coperto sia pure parzialmente da altra assicurazione, stipulata dal Contraente o dai gestori di servizi eventualmente appaltati, si conviene che l'assicurazione prestata con la presente polizza opererà “a secondo rischio”,

vale a dire solo dopo che il massimale o i massimali previsti dalle altre assicurazioni si sono esauriti, fermo in ogni caso i sottolimiti di indennizzo stabiliti in questa polizza.

in caso di sinistro, l'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910, terzo comma c.c.

☞

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI**Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri**

in caso di sinistro, in deroga a quanto disposto dall'art. 1913 c.c., tenuto conto del disposto di cui ai successivi artt. 4.3, 4.4, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Società, nei modi previsti, preferibilmente entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale modalità può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile, unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.

L'avviso scritto del sinistro da parte del Contraente/Assicurato alla Società potrà essere una denuncia “cautelativa” o una denuncia “passiva”.

a) *Denuncia Cautelativa*: qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso:

- Il Contraente/Assicurato comunicherà al terzo di non avere alcuna responsabilità per l'accaduto e, se del caso i nominativi di eventuali soggetti potenzialmente responsabili, verso i quali il terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie;
- contestualmente il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la documentazione del sinistro, compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed eventuali ulteriore documentazione che la Società dovesse richiedere.
- la Società, qualora dovessero emergere nuovi elementi che possano far ricondurre ad una responsabilità a carico del Contraente/Assicurato, provvederà all'apertura del sinistro nei termini previsti dal successive punto b).

b) *Denuncia passiva*: il Contraente/Assicurato invierà la documentazione del sinistro alla Società, compreso l'eventuale verbale e/o le proprie considerazioni in merito all'accaduto ed alle responsabilità.

L'obbligo di avviso sussiste nei seguenti casi:

RCT – Responsabilità Civile verso Terzi:

esclusivamente se o quando l'Assicurato riceve formalmente richiesta di risarcimento, salvo i casi di lesioni gravi, per i quali verrà comunque data notizia alla società;

RCO – Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera

il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

E' comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi per i quali non sia stata formalizzata una richiesta di risarcimento ma che potrebbero, in futuro, evolversi in *richieste formali di risarcimento* danni. Resta inteso che qualsiasi reclamo che venga formalizzato anche successivamente alla scadenza del presente contratto, ma relativo alle suddette comunicazioni inoltrate a titolo cautelativo sarà coperto dalla presente polizza.

La Società ha diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato.

Art. 4.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

Sono a carico della Società, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 1917, comma 3°, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

La Società, d'intesa con l'Assicurato, può assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Ai sensi della sentenza Corte di Cassazione n. 21220 del 5 luglio 2022 è nulla qualsiasi pattuizione che non preveda il diritto dell'assicurato, convenuto dal terzo danneggiato, alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non

designati dall'assicuratore, in quanto costituirebbe una deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c. e quindi violativa del disposto imperativo di cui all'art. 1932 c.c.

Art. 4.3 – Gestione dei sinistri - Liquidazione franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. La Società si obbliga a gestire, fino alla relativa completa definizione, tutte le pratiche ricevute entro il periodo di efficacia del contratto, compreso gli eventuali periodi di proroga. Nel comune interesse le Parti convengono di adottare le seguenti modalità per una gestione appropriata dei sinistri, da svolgersi in reciproca collaborazione:

1) In caso di sinistro, debitamente denunciato alla Società:

- *il Contraente si impegna a:*
 - fornire alla Società ogni elemento disponibile per la migliore comprensione degli eventi denunciati, al fine di favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche in via stragiudiziale. Se la documentazione non venga ritenuta sufficiente, resta a carico della Società la richiesta di integrazione nei confronti del danneggiato.
- *La Società si impegna a:*
 - recepire ed a tenere in debita considerazione i contributi che verranno da parte del Contraente, sia in fase di denuncia del sinistro, che nel prosieguo della vertenza;
 - intrattenere periodicamente (almeno con cadenza trimestrale) il Contraente per il tramite del Broker sullo stato delle pratiche, fornendo copia della documentazione processuale più rilevante e valutando con essi le iniziative per migliore gestione delle vertenze, compatibilmente con l'urgenza del caso;

2) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società provvederà a liquidare tempestivamente al danneggiato l'intero importo del danno ed al termine di ogni semestre, provvederà al recupero delle franchigie anticipate per conto del Contraente, mediante l'emissione di un apposito documento riportante tutti gli elementi identificativi delle singole pratiche liquidate:

- controparte
- numero e data sinistro
- data pagamento
- importo pagamento, specificando la parte equivalente alla eventuale franchigia a carico del Contraente.

La Società dovrà, inoltre, allegare al suddetto documento copia delle quietanze firmate o idonea prova dei pagamenti effettuati (copia bonifici, assegni inviati o altro).

Tale previsione è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista, nel qual caso la Società richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del comma precedente e sempreché il Contraente non abbia manifestato il proprio rifiuto.

In caso di assenza di difficoltà oggettive e documentate nel completamento dell'istruttoria, i pagamenti da parte della Società dovranno avvenire tempestivamente e comunque non oltre 90 gg. dalla denuncia.

Nei casi di sentenza con soccombenza la Società dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto nei 120 gg. dalla pubblicazione al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico della Regione per pignoramenti e spese aggiuntive.

Art. 4.4 – Informazione sinistri

La Società:

1. entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto (con successivi aggiornamenti bimensili),
3. in caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere preferibilmente fornito in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente editabile e dovrà riportare, per ciascun sinistro:
 - il n. attribuito al sinistro;
 - data dell'apertura di sinistro;
 - data e luogo di accadimento;
 - estremi identificativi del reclamante;
 - tipo di evento ed annotazioni sui profili di responsabilità dei soggetti assicurati;
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli pertinenti di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito e relative motivazioni;

- b) sinistro liquidato, in data __ per l'importo di € __ (precisare: al netto/lordo della franchigia di € __);
- c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € __ (precisare: al netto/lordo della franchigia di € __. Se disponibile, precisare anche l'importo richiesto da controparte;
- d) se è radicato o meno il contenzioso legale.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società;
- rappresentano una condizione essenziale per la validità della risoluzione anticipata.

E' - in ogni caso - facoltà del Contraente chiedere, con preavviso di 30 gg., ulteriori aggiornamenti rispetto a quelli di cui ai precedenti punti 1-4.

380

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 5.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali di garanzia:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00	Per sinistro con il limite di
	€ 5.000.000,00	Per persona e di
	€ 5.000.000,00	Per danni a cose ed animali
Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera	€ 5.000.000,00	Per sinistro con il limite di
	€ 5.000.000,00	Per ogni Prestatore di lavoro
Limite per anno assicurativo	€ 20.000.000,00	

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione. A tale fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate come un unico sinistro.

Il massimale per sinistro pari ad € 5.000.000,00 dovrà intendersi quale massimo risarcimento nel caso di “sinistro in serie”.

Qualora venga denunciato un sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, la massima esposizione della Società sarà plafonata al massimale “per sinistro” su indicato, aumentato del 50%.

Art. 5.2 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 5.3 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Relativamente agli eventi dannosi di seguito indicati sono previsti i seguenti limiti di risarcimento:

rif. Art.	Garanzia	Scoperto	Franchigia	Massimo Risarcimento
3.1.A	Ogni e qualsiasi danno RCT, ove non diversamente previsto	nessuno	€ 5.000	massimali di polizza
3.1.B	Ogni e qualsiasi danno RCO	nessuno	nessuna	massimali di polizza
	Danno biologico nell’ambito RCO	nessuno	€ 2.500	massimali di polizza
3.6.1	Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi e dipendenti	nessuno	€ 250	€ 20.000 per veicolo € 150.000 per anno
3.6.2	Danni a mezzi sotto carico e scarico	nessuno	€ 1.000	€ 250.000 sx - anno
3.6.3	Cose in consegna e custodia	nessuno	€ 500	€ 150.000 sx - anno
3.6.4	Inquinamento accidentale	10% - min. fr.		€ 500.000 sx - anno
3.6.5	Danni da Incendio	nessuno	3.500	€ 500.000 sx - anno
3.6.6	Danni da interruzione e sospensione di attività	10% - min. € 2.500 max € 10.000		€ 500.000 sx - anno
3.6.7	Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% - min. 1.000		€ 500.000 sx - anno
3.6.8	Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10% - min. 2.500		€ 500.000 sx - anno
	Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	10% - min. 2.500		€ 500.000 sx - anno
3.6.9	Danni derivanti dagli obblighi di tutela del territorio	nessuno	10.000	massimali di polizza

Art. 5.4 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dalla Contraente viene esposto nella allegata scheda di offerta:

Sezione	Premio annuo imponibile (premio “Flat”)	Imposte	Premio annuo finito
RCT-RCO			

Art. 5.5 – Riparto di coassicurazione

Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 codice civile, il riparto viene esposto nella allegata scheda di offerta, fermo restando - in deroga al medesimo articolo - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.

La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, pagare gli indennizzi, ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 5.6 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza. Pertanto il presente capitolato normativo / polizza di assicurazione abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell’art. 1341 del codice civile, la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2.4 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- 2.5 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.6 Durata dell’assicurazione
- 2.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- 2.8 Cessazione anticipata del contratto
- 2.10 Partecipazione in coassicurazione
- 2.10bis Partecipazione in RTI
- 2.11 Forma delle comunicazioni
- 2.12 Gestione del contratto
- 2.13 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.15 Interpretazione del contratto
- 2.16 Disciplina dell’appalto
- 3.6 Estensioni di garanzia soggette a limitazioni
- 4.1 Denuncia dei sinistri
- 4.4 Informazioni sui sinistri
- 5.5 Riparto di coassicurazione
- 5.6 Disposizione finale

La Società

Il Contraente

Allegate schede di offerta tecnica ed economica (solo in caso di effettiva emissione della polizza da parte della Ditta aggiudicataria)



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Strumentali

STAFF 50.15.91 – Funzioni di Supporto Tecnico Operativo

Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di una polizza per servizi assicurativi “Responsabilità Civile Generale RCT\RCO”.

- **Condizioni di partecipazione e Requisiti di Ordine Speciale per la partecipazione**
- **Criteria di valutazione delle offerte**



1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici (Compagnie di assicurazione) che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo in argomento, in base al D.Lgs n. 209/2005 e ss.mm.ii., possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Fermo l'obbligo di copertura del 100% dei rischi oggetto di appalto possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1.1 - SOGGETTI COSTITUITI NELLA FORMA DELLA COASSICURAZIONE

L'assicurazione è ripartita per quote tra gli operatori economici specificati nel riparto, indicato nell'istanza di partecipazione – modello 1, e l'operatore economico designato quale delegatario sarà tenuto ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito. l'operatore economico designato quale delegatario, pertanto, è espressamente obbligato ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra gli operatori economici in coassicurazione, in parziale deroga al disposto dell'art. 1911 c.c.

1.2 - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte della rappresentanza generale per l'Italia di Lloyd's Insurance company S.A., dovranno essere specificati:

- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;
- numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) in caso di aggiudicazione a gestire in Italia il contratto oggetto di offerta e i sinistri (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P.IVA, legale rappresentante, soggetto responsabile nei confronti della stazione appaltante).

N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il soggetto gestore dei sinistri non coincidano, andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste.

1.3 - PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

2. - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

A pena di esclusione, gli operatori economici concorrenti dovranno possedere, alla data di presentazione dell'offerta, i requisiti di seguito indicati.

Il possesso dei requisiti richiesti sarà verificato dalla stazione appaltante attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

2.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I Concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- a. Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- b. Autorizzazione di legge ai sensi del D.lgs. n. 209/2005** all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Il concorrente, in questo caso, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE, previa indicazione degli elementi utili al reperimento ad opera del concorrente. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Premi complessivamente intermediati nei rami danni, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura, per almeno € 10.000.000,00, su base annua imposte escluse.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante copia dei bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Si precisa che i requisiti di capacità finanziaria di cui al presente punto devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

2.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico concorrente dovrà aver conseguito:

negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, almeno n. tre servizi analoghi a favore di Enti e/o Soggetti pubblici, con premi intermediati non inferiori al valore complessivo dell'appalto pari ad euro € 800.000,00, indicando l'Ente, l'importo dei premi intermediati su base annua ed il periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante quanto richiesto.

3. SUBAPPALTO

Data la natura del servizio, non è ammesso.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

4.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella seguente tabella sono presenti punteggi di tipo "quantitativo" attribuibili in funzione della variante migliorativa proposta con riferimento al corrispondente articolo del Capitolato Speciale:

Riferimento capitolato	Variante migliorativa	punteggi o	Punti max
Art. 2.7 - Recesso in caso di sinistro	Nessuna variante	0	6
	rinuncia da parte della Compagnia	6	
Art. 2.8 - Cessazione anticipata del contratto	Nessuna variante	0	6
	rinuncia da parte della Compagnia	6	
Art. 5.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti - Ogni e qualsiasi danno RCT, ove non diversamente previsto	Nessuna variante	0	16
	riduzione a € 3.500	2	
	riduzione a € 1.000	6	
	riduzione a € 500	16	
Art. 5.3 (6.3.1) - Autov.li, motocicli e ciclomotori di terzi e dipendenti	Nessuna variante	0	2
	aumento limiti indennizzo: € 30.000 per veicolo € 250.000 per anno	2	
Art. 5.3 (3.6.2) - Danni a mezzi sotto carico e scarico	Nessuna variante	0	2
	aumento limite indennizzo a € 350.000	2	
Art. 5.3 (3.6.3) - Cose in consegna e custodia	Nessuna variante	0	2
	aumento limite indennizzo a € 250.000	2	
Art. 5.3 (3.6.4) - Inquinamento accidentale	Nessuna variante	0	4
	aumento limite indennizzo a € 750.000	2	
	aumento limite indennizzo a € 1MI	4	
Art. 5.3 (3.6.5) - Danni da Incendio	Nessuna variante	0	8
	aumento limite indennizzo a € 750.000	2	
	aumento limite indennizzo a € 1 MI	6	
	riduzione franchigia a € 2.000	2	
Art. 5.3 (3.6.6) - Danni da interruzione e sospensione di attività	Nessuna variante	0	6
	aumento limite indennizzo a € 750.000	2	
	aumento limite indennizzo a € 1 MI	6	
	Nessuna variante	0	

Art. 5.3 (3.6.7) - Danni a condutture ed impianti sotterranei	aumento limite indennizzo a € 750.000	2	2
Art. 5.3 (3.6.8) - Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	Nessuna variante	0	4
	aumento limite indennizzo a € 750.000	4	
Art. 5.3 (3.6.9) - Danni derivanti dagli obblighi di tutela del territorio	Nessuna variante	0	6
	riduzione franchigia a € 5.000	2	
	riduzione franchigia a € 1.500	6	
Art. 5.1 – Massimali	Nessuna variante	0	6
	aumento massimale per sinistro (RCT-RCO) ad € 7,5 MI	2	
	aumento massimale per sinistro (RCT-RCO) a € 10 MI	4	
	diminuz. franchigia frontale a € 2.000	2	
MAX PUNTEGGIO			70

METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI TIPO “QUANTITATIVO” DELL’OFFERTA TECNICA

Il **punteggio dell’offerta tecnica** sarà calcolato sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro in base alle opzioni selezionate nella tabella sopra riportata. Ogni parametro indica una variante rispetto alla base contrattuale, con un punteggio attribuito solo se il concorrente accetta di migliorare la condizione indicata.

Attribuzione dei punteggi

Ogni parametro del Capitolato è associato a un punteggio specifico, indicato accanto alla variante migliorativa proposta.

Se il concorrente seleziona la variante migliorativa (barrando la casella corrispondente), il punteggio corrispondente viene aggiunto al totale.

Se il concorrente non accetta la variante (non barrando alcuna opzione), il punteggio per quel parametro sarà pari a 0.

4.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un punteggio calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$PE_i = (R_i/R_{max}) * 30$$

dove:

PE_i = punteggio offerta economica attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso massimo offerto.

4.3 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi quantitativi di cui alla tabella sopra riportata in relazione a ciascun criterio (articolo di riferimento del Capitolato), procede al calcolo del punteggio finale dato dalla seguente formula:

$$P_i = P_a + P_b + \dots P_n + PE_i$$

Dove:

P_i = punteggio totale concorrente i-esimo;

P_a = punteggio criterio di valutazione a;

P_b = punteggio criterio di valutazione b;

P_n = punteggio criterio di valutazione ennesimo;

PE_i = punteggio offerta economica attribuito al concorrente i-esimo.

Non sarà applicata la riparametrazione.

REP. N.

CONTRATTO di Affidamento del Servizio Assicurativo “Responsabilità Civile Generale RCT\RCO” di durata triennale. CIG: _____

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S Lucia n. 81, innanzi a me, Dr/ssa _____, nato/a a _____ il _____, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art 16 del R.D. del 18/11/1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGR Campania di conferimento di incarico n. ____ del _____ nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e dell' art. 6, co 2 e 14, DPR n 62/2013 prot. n. _____ del _____ (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore della Direzione Generale per le Risorse Strumentali (di seguito denominata Direzione Generale) Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso

la sede della Regione Campania, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con il DPGR Campania n. _____ del _____. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso con nota prot. n. _____ del _____, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell' art. 6, comma 2 e 14, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

- 2) la Società o l'ATI/RTI _____ C.F./ P. IVA n. _____ (in seguito denominata la Società o l'ATI/RTI), nella persona del/della sig. _____, nato a _____ il _____, legale rappresentante della Società o l'ATI/RTI, domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Società o l'ATI/RTI _____, avente sede in _____ alla Via _____, cap _____

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della visura camerale del _____ (documento n. _____, tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società o l'ATI/RTI risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _____, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal _____ codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese e P.IVA n. _____, R.E.A. n. _____.

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. inoltrata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di _____ con nota prot. N. ____ del ____; considerato che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificato come da nota prot. n. _____ del _____ della Direzione Generale _____ che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenze ex art. 26, comma 3, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e,ss.mm.ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____, sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati in riferimento alla procedura aperta telematica (proc. n. _____), per l'affidamento triennale del servizio Assicurativo "Responsabilità Civile Generale RCT\RCO, ed altresì è stato approvato lo schema del presente contratto, previa acquisizione del parere di competenza da parte dell'Ufficio Speciale Avvocatura, reso con nota prot. n. 107445 del 03/03/2025, e del recepimento delle osservazioni ivi contenute;

- con lo stesso Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ si è proceduto, altresì, alla prenotazione di impegno, sul capitolo di spesa di riferimento, per le somme relative alla procedura ad evidenza pubblica per il servizio descritto e a nominare il RUP, il/i DEC ed il gruppo di lavoro di assistenza al RUP;

- con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____, è stata indetta la procedura aperta telematica (proc. n. _____), per l'affidamento del Servizio Assicurativo "Responsabilità Civile Generale RCT\RCO" di durata triennale, da espletarsi ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 108 comma 1 del citato D. Lgs. n. 36/2023;

- il valore triennale a base d'asta è pari a Euro _____ (_____ / _____), oltre imposte come per legge;

- a seguito dell'espletamento della procedura relativa alla gara di cui al presente contratto, con Decreto n. _____ del _____ dell'U.O.D. 60.06.92 Centrale

Acquisti-Ufficio Gare si è preso atto del verbale della Commissione di Gara ed è stato aggiudicato definitivamente l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla Società o l'ATI/RTI _____, con un ribasso offerto del ____% e, pertanto, per il corrispondente importo offerto di euro _____ (_____/__) oltre imposte come per legge, condizionandone sospensivamente l'efficacia all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del d. Lgs. 36/2023., con nota prot. n. _____ del _____, l'U.O.D. 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare ha comunicato alla Direzione Generale che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso parere di propria competenza reso con nota prot. n. _____ del _____ sullo schema del presente contratto, e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dalla Direzione Generale;

- con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ della Direzione Generale è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 – Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata.

La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale, via Pietro Metastasio, 25/26 - Napoli, nonché presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 – Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che dalle clausole del presente contratto che costituiscono piene ed integrante manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società:

- dal D. Lgs. n.36/2023 e dalla L.R. n.3/2007 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato;
- dal richiamato Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con Decreto Dirigenziale n. ____ del ____ della Direzione Generale _____ nonché dell'Offerta presentata dalla Società in sede di gara;
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- dalla disciplina regionale in materia economico-contabile ed economico finanziaria nonché da ogni altra norma regionale applicabile.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del rapporto e dell'interesse pubblico sotteso al buon andamento delle attività della Regione Campania e, in ogni caso, in modo favorevole all'amministrazione pubblica contraente.

Art. 3 – Consenso e oggetto del Contratto

In esecuzione dei Decreti Dirigenziali n. ____ del ____ e n. _____ del _____ citati in premessa, la Regione affida alla Società o l'ATI/RTI, che accetta, l'appalto per la fornitura del servizio assicurativo "Responsabilità Civile Generale RCT\RCO" di durata triennale, come disciplinato dal precitato Capitolato Speciale d'Appalto/Polizza di Assicurazione, modificato ed integrato con le varianti migliorative contenute nell'Offerta presentata

dalla Società in sede di gara, che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale.

Art. 4 – Descrizione e finalità del servizio

Le attività oggetto del presente contratto sono relative al servizio di assicurazione “Responsabilità Civile Generale RCT\RCO”, come descritte nel richiamato Capitolato d’Appalto approvato con Decreto Dirigenziale n ____ del ____ della Direzione Generale 50.15.00 e integrato con l’offerta tecnica formulata dalla Società in sede di gara

Art. 5 – Decorrenza e Durata del Contratto

Le prestazioni del presente contratto avranno la durata di anni tre a decorrere dalle ore 24:00 del ___ / ___ / ____ (data di sottoscrizione del presente contratto) e fino alle ore 24:00 del _____, salvo rinnovo o proroga secondo quanto stabilito nel Capitolato.

Art. 6 – Obbligazioni ed esecuzione del Contratto

La Società o l’ATI/RTI si obbliga a eseguire le attività previste dall’incarico nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, qui integralmente richiamate, nonché di quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara, oltre che dal presente Contratto. La Società si impegna a svolgere le suddette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo o accessorio, garantendo la tutela delle esigenze della Regione. Non è ammesso il subappalto.

Art. 7 – Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo del presente contratto, al netto del ribasso offerto, è pari ad Euro _____,00 (_____,00), oltre Euro _____,00 per imposte come per legge, per premio annuale, per un importo contrattuale triennale pari ad Euro _____,00 (_____,00), oltre Euro _____,00 per imposte come per legge.

La Società dovrà emettere fattura secondo tempi e modalità condivisi con la

Regione, in formato elettronico e intestata alla Regione Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - Staff 50.15.91, codice univoco ufficio _____, contenente la dicitura "Servizio assicurativo", con l'indicazione del riferimento al contratto e del CIG: _____.

Gli importi ammessi a pagamento, al netto delle eventuali penali, verranno accreditati sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii

Art. 8 – Invariabilità dei prezzi

Fatte salve le previsioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, con il corrispettivo di cui al suddetto Art. 7 si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente contratto, tutto incluso e nulla escluso. La Società, pertanto, non avrà diritto a sovrapprezzi o altre indennità per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possano verificarsi dopo la data dell'offerta.

Art. 9 – Cauzione definitiva

La Regione dà atto che la Società o l'ATI/RTI ha prestato cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente Contratto d'Appalto, mediante polizza fidejussoria del _____ n. _____ stipulata con _____, agenzia _____, per un importo di Euro _____ (_____ / ___) pari al ___% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art.1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società o l'ATI/RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione

per l'applicazione delle penali.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della regione verso la Società o l'ATI/RTI.

Art. 10 – Cessione dei crediti

Con la sola eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La Società non può cedere i crediti vantati verso la Regione senza il rispetto delle condizioni e delle procedure stabilite dalla normativa vigente.

Art. 11 – Risoluzione e causa risolutiva espressa

Salvo le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c., le parti concordano che il Contratto che le fattispecie di inadempimento previste dal Capitolato Speciale d'Appalto determinano la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In particolare, la Regione procederà alla risoluzione del contratto, con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- qualora venga accertata da parte della Regione l'insolvenza della Società verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.PS. -I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati. Il suddetto accertamento sarà disposto a seguito della acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 207/2010;

- qualora venga accertata la cessione del contratto e/o del credito, salvo le ipotesi sopra previste, o il subappalto;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- in caso di accertata falsità delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
- qualora venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative alla stipula, all'affidamento e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

Nelle predette ipotesi, la Regione darà comunicazione alla Società di avvalersi della presente clausola contrattuale, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal certificato camerale ovvero a mezzo atto stragiudiziale, notificato nelle forme di legge, ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà appaltare i servizi di cui al presente contratto in danno e a spese della Società, ivi compreso l'addebito del danno emergente, patrimoniale e non patrimoniale.

Resta salvo l'ulteriore diritto della Regione a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'inadempienza della Società.

Art. 12- Recesso

La Regione si riserva, ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a

mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal certificato camerale. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione la Società o l'ATI/RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società o l'ATI/RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 13 – Codice di comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15 marzo 2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto ovvero, nelle ipotesi di minor gravità, può comportare l'obbligo della Società ad una penale non superiore allo 0,5% dell'importo annuale messo a contratto.

Art. 14 – Obblighi sociali

La Società o l'ATI/RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Tra il personale utilizzato dalla Società o dall'ATI/RTI e la Regione Campania non intercorre alcun rapporto lavorativo.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 15 – Vigilanza e Controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società o l'ATI/RTI è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

La Società si obbliga a mettere a disposizione, senza oneri o costi, un consulente in materia assicurativa su richiesta della Regione e un punto di contatto costante (nominativo, mail, telefono cellulare) per informazioni, dettagli, chiarimenti, analisi, verifiche, ecc.

Art. 16 – Obblighi di riservatezza

La Società o l'ATI/RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società o l'ATI/RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società o l'ATI/RTI a gare e appalti.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

La Società o l'ATI/RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi di detta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società o l'ATI/RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla Società o l'ATI/RTI stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società o l'ATI/RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società o l'ATI/RTI si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società o l'ATI/RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società o l'ATI/RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società o l'ATI/RTI sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 18 – Nomina e Responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società o dell'ATI/RTI è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società o l'ATI/RTI.

Art. 19– Clausola antipantofluage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società

dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 20 – Protocollo di Legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicata sul B.U.R.C. del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 21 – Clausola di manleva

La Società si obbliga a manlevare la Regione da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del presente contratto

Art. 22 – Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società o l'ATI/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del Contratto.

La Società o l'ATI/RTI ha comunicato, con nota assunta in atti della Direzione Generale per le Risorse Strumentali al Prot. N. _____ del _____, gli estremi del conto corrente ed i nominativi e delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società o l'ATI/RTI si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla variazione

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 23 – Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e ATI/SOCIETA' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1 – Regione Campania: dg.501500@pec.regione.campania.it;
dg15.staff91@pec.regione.campania.it

2 – Società: _____@pec.it; indirizzo di pec riportato nel certificato camerale.

Art. 24 – Imposte e tasse

Sono a carico della Società o l'ATI/RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Art. 25– Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione

o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

:

----- Se la parte contraente è munita di firma digitale

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. _____ pagine di cui n. _____ pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

----- Negli altri casi:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. _____ pagine di cui n. _____ pagine per intero e quanto della presente.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).